

# NORMATIVE SULL'IMMIGRAZIONE REGOLARE IN ITALIA

## INDICE

1. [INGRESSO IN ITALIA](#)
2. [IL VISTO](#)
3. [PRIMI ADEMPIMENTI](#)
4. [LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE](#)
5. [IL PERMESSO DI SOGGIORNO](#)
6. [IL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGA DURATA](#)
7. [IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE](#)
8. [LA CITTADINANZA](#)
9. [LO STATUS DI RIFUGIATO](#)
10. [I MINORI STRANIERI](#)

## 1. INGRESSO IN ITALIA

Fatte salve alcune ipotesi di natura eccezionale, l'ingresso e il soggiorno in Italia degli stranieri extra comunitari sono subordinati a complessi accertamenti disposti dalle autorità amministrative italiane, finalizzati ad accertare l'identità dello straniero e i motivi che lo inducono a trasferirsi in Italia.

Questi accertamenti si concludono con il rilascio di due documenti di fondamentale importanza per l'ingresso e la regolare permanenza in Italia a qualsiasi titolo (e poter intraprendere una qualsiasi attività), denominati "visto di ingresso e "permesso di soggiorno".

Il primo documento è rilasciato dall'autorità italiana che si trova nel paese di residenza dello straniero, ambasciata o consolato italiano, ed è finalizzato a consentire l'attraversamento della frontiera italiana.

Il secondo documento, invece, è rilasciato una volta giunti in Italia, dallo Sportello Unico per l'immigrazione nella maggioranza dei casi (per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare), oppure dalla Questura in altre ipotesi (ingresso di minori, permesso per cure mediche, ecc.), ed è finalizzato a consentire il soggiorno per un determinato periodo di tempo in suolo italiano.

La legge italiana non consente l'ingresso e il soggiorno a tutti gli stranieri che intendono trasferirsi stabilmente in Italia: il governo, difatti, emana ogni anno un provvedimento con il quale viene fissato il numero massimo di stranieri ai quali consentire l'ingresso. Si tratta del "**decreto flussi**" da adottarsi entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con il quale si determinano le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro

autonomo, tenuto conto anche dei ricongiungimenti familiari, e delle misure di protezione temporanea.

L'ingresso in Italia, pertanto, inizia presso l'ambasciata o il consolato italiano, i quali rilasceranno il visto se la domanda rientra nell'ambito delle quote e, nel caso di ingresso per lavoro subordinato, se vi è richiesta di mano d'opera da parte di datori di lavoro italiani. Una volta giunti in Italia, lo straniero dovrà richiedere il permesso di soggiorno dimostrando di avere un contratto di lavoro (contratto di soggiorno) e un idoneo alloggio.

Per maggiori informazioni si rinvia ai seguenti portali Internet:

Ministero Esteri

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Benvenuti\\_in\\_Italia/](http://www.esteri.it/MAE/IT/Benvenuti_in_Italia/)

Ministero Interni

<http://www.portaleimmigrazione.it>

## 2. IL VISTO

Gli stranieri extracomunitari che intendono fare ingresso in Italia debbono soddisfare due requisiti:

- il primo è di ordine documentale, poiché occorre essere muniti di un valido passaporto o altro documento equipollente, nonché del **visto di ingresso** (salvo alcune eccezioni);
- il secondo è di ordine economico e consiste nella disponibilità dei mezzi di sussistenza necessari per la durata del soggiorno.

Il visto è rilasciato dall'ambasciata o dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana sita nel paese in cui lo straniero risiede o ha stabile residenza. E' a questo ufficio, pertanto, che lo straniero deve rivolgersi personalmente, presentando l'istanza per il rilascio del provvedimento che autorizza l'ingresso e per fornire, altresì, ogni documento e/o indicazione utile per la propria identificazione e l'illustrazione dei motivi dell'ingresso. Nel caso di straniero minorenni, la richiesta deve essere presentata da un soggetto maggiorenne e con il consenso di entrambi i genitori.

Il visto di ingresso esprime sostanzialmente un assenso preliminare all'ingresso nel territorio dello stato e, tuttavia, il visto non autorizza il soggiorno in Italia, per il quale occorre munirsi del permesso di soggiorno una volta entrati in territorio italiano presentandosi allo sportello unico per l'immigrazione e/o alla questura a seconda dei motivi dell'ingresso.

Il visto, difatti, attesta l'avvenuto controllo sulla identità dello straniero, anche per finalità di pubblica sicurezza, nonché sulla correttezza degli scopi dell'ingresso, in considerazione anche della durata del soggiorno.

Deve essere presentato alla polizia di frontiera unitamente agli altri documenti necessari, tra questi, il passaporto, ossia il documento che contiene i dati utili alla identificazione del soggetto entrante. Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Esistono diverse tipologie di visto, in ragione dei diversi motivi che spingono lo straniero ad entrare in Italia: le tipologie più richieste sono quelle per lavoro e ricongiungimento familiare, ma vi sono anche altre casistiche, come ad esempio per affari, cure mediche, motivi religiosi, studio, transito, trasporto e turismo.

Per ulteriori informazioni sui requisiti per l'ingresso in Italia si veda il sito del Ministero degli esteri:

<http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/ServReteConsolare.htm>

### 3. PRIMI ADEMPIMENTI

Una volta entrato in Italia, lo straniero, entro un brevissimo termine, deve compiere una serie di adempimenti per ottenere il documento, denominato permesso di soggiorno, che lo autorizza a soggiornare in Italia per un determinato periodo di tempo.

Tali adempimenti, in questa fase, vanno espletati presso gli uffici delle Poste italiane e presso lo Sportello Unico dell'immigrazione.

Entro otto giorni dall'arrivo, lo straniero extracomunitario dovrà presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presso gli **Uffici Postali** abilitati utilizzando l'apposito "kit" a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i patronati ed i comuni abilitati<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Avvertenza: possono esser presentate presso gli Uffici postali le richieste inerenti alle seguenti tipologie di permessi o di carte di soggiorno: adozione, affidamento, aggiornamento della carta di soggiorno, aggiornamento del permesso di soggiorno (come ad esempio per cambio domicilio, o di stato civile, per l'inserimento figli o per cambio di passaporto), attesa di occupazione, attesa del riacquisto della cittadinanza, rinnovo del titolo di soggiorno per asilo politico, conversione del permesso di soggiorno, duplicato della carta di soggiorno, duplicato del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, ricongiungimento con minore (14-18 anni), lavoro autonomo, lavoro subordinato, nonché per altri casi particolari previsti, lavoro subordinato-stagionale, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo.

Negli altri casi, le istanze di richiesta di rilascio devono essere presentate presso gli Uffici immigrazione delle questure, competenti territorialmente.

All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di € 30,00 (oltre alla marca da bollo del valore di euro 14,62), nonché compiere ulteriori formalità: poiché si tratta di adempimenti formali molto importanti, spesso resi difficili dalla scarsa conoscenza della lingua e dalla poca dimestichezza con la burocrazia italiana, si evidenzia che patronati e comuni forniscono assistenza gratuita per la compilazione del modulo e per le informazioni necessarie.

Il resto della procedura sarà curata dallo sportello unico per l'immigrazione, che provvederà a convocare l'interessato per completare gli adempimenti, tra i quali, ad esempio, la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, e per il rilascio del permesso di soggiorno.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, lo straniero potrà ottenere ulteriori documenti rilasciati dalle autorità italiane, finalizzati a consentire il suo regolare inserimento nella società, anche dal punto di vista della utilizzabilità dei servizi pubblici garantiti dallo stato italiano.

In primo luogo, lo straniero maggiorenne, in possesso di un premezzo di validità di almeno tre mesi, e con stabile dimora presso un'abitazione, potrà richiedere il rilascio della **carta di identità** presso il comune di residenza. Tale documento, che ha valore solo su suolo italiano e che, quindi, non consente spostamenti all'estero, consente l'identificazione dello straniero negli spostamenti interni, nonché il rilascio del certificato di residenza, necessario per usufruire di alcuni servizi pubblici.

Inoltre, lo straniero dovrà iscriversi al servizio sanitario italiano, recandosi presso la **Azienda sanitaria locale (ASL)** della zona di residenza, e ottenere così la **tessera sanitaria** che garantisce il diritto alla tutela sanitaria. Questo documento consente di scegliere il proprio medico di famiglia, il pediatra, e di ottenere certificati medici, di usufruire di prestazioni specialistiche per visite, esami, o vaccinazioni.

#### **4. LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE**

Non appena entrato in territorio italiano, lo straniero è tenuto obbligatoriamente a prendere contatti con gli uffici preposti al rilascio del permesso di soggiorno, ossia il documento che autorizza il soggiorno dello straniero per un determinato periodo di tempo.

---

In ogni caso, è bene effettuare una verifica preliminare, anche mediante l'accesso al portale web:  
<http://www.portaleimmigrazione.it>

Nel caso in cui l'ingresso sia motivato da ragioni di lavoro, sia subordinato che autonomo, oppure per ricongiungimento familiare, lo straniero dovrà rivolgersi allo **sportello unico per l'immigrazione**.

Si tratta di un ufficio creato presso tutte le Prefetture, ed è responsabile delle pratiche amministrative che riguardano l'assunzione degli stranieri e i ricongiungimenti familiari.

Pertanto, una volta inoltrata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno mediante il "kit" postale, è a questo ufficio che occorre fare riferimento.

Lo sportello ha numerose competenze ed intrattiene i rapporti con la Direzione provinciale del lavoro (competente, ad esempio, per il rilascio dei nulla osta alla chiamata nominativa per lavoro e per verificare la regolarità del contratto di lavoro) e con la Questura, la quale verifica se lo straniero possiede i requisiti per permanere in Italia, soprattutto con riferimento ai controlli di pubblica sicurezza.

Si presentano a questo ufficio anche le richieste di conversione nel caso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e convertibile in permesso per motivi di lavoro autonomo subordinato, oppure nel caso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.

Lo sportello unico per l'immigrazione costituisce il punto di riferimento anche per il datore di lavoro, il quale deve obbligatoriamente inviare a questo ufficio le domande di autorizzazione al lavoro, le domande di assunzione extra-quote, nonché spedire il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Al di fuori di questi casi (lavoro e ricongiungimento familiare) lo straniero deve rivolgersi all'Ufficio immigrazione presente in ogni Questura e presentare a questo ufficio la relativa richiesta: si tratta, ad esempio, del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, oppure per straniero minorenni, anche se non accompagnato dai genitori.

Alla Prefettura vanno, invece, presentate le domande per la concessione della cittadinanza italiana.

## **5. IL PERMESSO DI SOGGIORNO**

Il permesso di soggiorno è il documento che autorizza lo straniero a soggiornare in Italia: solo questo provvedimento, quindi, rende regolare la presenza dello straniero in territorio italiano.

Diversamente, infatti, quest'ultimo sarà considerato clandestino: potrà essere espulso dal territorio italiano e non potrà conseguire una regolare assunzione,

poiché il datore di lavoro che assume uno straniero clandestino commette un illecito perseguibile penalmente.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso e cambia a seconda del tipo di visto<sup>2</sup>. Va evidenziato che il permesso di soggiorno ha sempre una durata limitata, che può essere più o meno ampia, ma che comporta sempre la necessità di un rinnovo se lo straniero intende prolungare la propria permanenza oltre la scadenza fissata nel documento.

Per quanto riguarda gli adempimenti, essi sono differenti a seconda del tipo di permesso di soggiorno. In ogni caso, l'extra comunitario che arriva in Italia deve inoltrare la richiesta allo Sportello Unico per l'immigrazione, entro otto giorni dal suo ingresso, utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici postali. In seguito, dovrà presentarsi presso gli uffici dello sportello unico, dopo aver ricevuto un'apposita convocazione, una prima volta per la raccolta delle impronte digitali e una seconda volta per il ritiro del documento.

Nel caso di permesso di soggiorno **per motivi di lavoro**, il permesso si ottiene se ricorrono tre condizioni: occorre, in primo luogo una proposta di assunzione del datore di lavoro, in secondo luogo la domanda di ingresso deve rientrare nel limite numerico delle quote, ed infine, dopo l'ingresso, il datore di lavoro deve confermare l'assunzione.

Dopo aver esaminato la documentazione, la questura rilascia il permesso di soggiorno in base al contratto di soggiorno già sottoscritto presso lo Sportello Unico, che solitamente, ha la durata di due anni. In tale contratto il datore di lavoro deve garantire al lavoratore un alloggio adeguato, il pagamento delle spese di rimpatrio (in caso di espulsione) e le stesse condizioni economiche previste dal contratto nazionale applicato.

## **6. IL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGA DURATA**

La legislazione italiana riconosce un particolare valore alla prolungata – e regolare - permanenza in suolo italiano dello straniero.

Qualora, difatti, quest'ultimo sia in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, abbia una stabile occupazione (contratto di lavoro a tempo indeterminato), e soddisfi i requisiti relativi alla idoneità igienico sanitaria dell'alloggio, può richiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo.

---

<sup>2</sup> La durata del permesso di soggiorno: fino a tre mesi per visite, affari e turismo; fino a sei mesi per lavoro stagionale; fino ad un anno per la frequenza di un corso di studio o formazione professionale; fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.

Una volta ottenuto, questo documento autorizza il soggiorno a tempo indeterminato e consente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (ad eccezione di quelle espressamente riservate ai cittadini italiani) senza l'obbligo della stipula di un contratto di soggiorno di lavoro in caso di nuovo rapporto di lavoro. Inoltre, consente l'accesso a tutti i servizi e le prestazioni pubbliche, comprese quelle sanitarie e previdenziali

Questo permesso di soggiorno, quindi, non comporta la necessità di rinnovo, ma può essere revocato qualora lo straniero riporti una condanna penale. Va anche evidenziato che l'espulsione dello straniero titolare di questo tipo di permesso potrà avvenire solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

Il permesso di soggiorno di lunga durata consente anche una particolare forma di "libertà di circolazione" all'interno della Comunità europea. Difatti, lo straniero titolare di questo tipo di permesso, rilasciato da un altro stato membro dell'Unione europea, può chiedere di soggiornare in territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi, in esenzione di visto, sia per svolgere un'attività lavorativa, sia per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali.

Proprio perché il permesso di soggiorno di lunga durata attribuisce questi vantaggi, l'iter burocratico è abbastanza complesso e richiede una numerosa documentazione.

## **7. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**

Il cittadino extra comunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, studio, motivi religiosi, *missione* con durata non inferiore ad un anno, o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, ai fini di ricongiungimento familiare, qualora possa dimostrare di possedere un reddito adeguato e un alloggio idoneo, sia con riferimento ai requisiti igienico sanitari, sia con riferimento a quelli dimensionali.

Il ricongiungimento opera per il coniuge, per i figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore abbia dato il suo consenso), per i figli maggiorenni a carico (ma in questo caso, occorre dimostrare che non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti l'impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie), per i genitori a carico (e anche in questo caso, occorrerà dimostrare che essi non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza).

La procedura è di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la prefettura, al quale va, quindi, inoltrato l'apposito modello di richiesta di nulla osta, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta (copia del passaporto, del titolo di soggiorno, nonché documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario).

Al contempo, il familiare interessato al ricongiungimento dovrà presentare all'Autorità consolare italiana con sede nel Paese di residenza, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età e l'eventuale stato di salute.

Una volta verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, che il familiare interessato al ricongiungimento dovrà esibire all'Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, oltre alla restante documentazione, al fine di ottenere il visto di ingresso.

Una volta entrato in Italia, il familiare, entro 8 giorni, dovrà comunicare allo Sportello Unico la propria presenza, mediante la spedizione dei moduli reperibili presso gli uffici postali.

## **8. LA CITTADINANZA**

Ai cittadini stranieri, la cittadinanza può essere concessa in caso di matrimonio con cittadini italiani, regolare residenza in Italia, protrattasi per un determinato periodo di tempo.

Nel caso di **matrimonio**, la richiesta può essere presentata se lo straniero è coniugato con un cittadino italiano e risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi, a partire dalla data del matrimonio.

In caso di residenza all'estero, la domanda potrà essere presentata dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere una separazione legale.

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull'apposito modello, oppure, in caso di residenza all'estero, alla competente autorità consolare.

La predisposizione della domanda richiede una copiosa documentazione, compresi i documenti (ad esempio l'estratto dell'atto di nascita) che dovranno essere tradotti e legalizzati secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. In caso di irregolarità o incompletezza, la Prefettura richiederà integrazioni e chiarimenti.

Il termine per la definizione del procedimento è abbastanza ampio (730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa) e, in caso di esito favorevole, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana, mediante decreto di concessione della cittadinanza italiana.

Al fine di concessione della cittadinanza **per prolungata residenza in Italia**, il requisito fondamentale per lo straniero extra comunitario è quello di aver regolarmente soggiornato in suolo italiano per un periodo di almeno 10 anni. Il periodo è notevolmente inferiore in caso di minori stranieri nati in Italia ed ivi legalmente residenti per un periodo di tre anni.

Anche in questo caso l'autorità competente è la Prefettura del luogo di residenza, alla quale dovrà essere presentata la domanda compilata sull'apposito modello, e corredata dalla documentazione attestante le generalità, certificato penale, la residenza anagrafica, la composizione del nucleo familiare, la posizione giudiziaria sul suolo italiano, e il reddito degli ultimi tre anni.

Il procedimento è il medesimo di quello descritto per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

In entrambi i casi, l'autorità italiana può rigettare la domanda, poiché la legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche dalla mancanza del periodo di residenza legale, dall'insufficienza dei redditi, dall'esistenza di precedenti penali, oppure anche nel caso di insufficiente livello di integrazione.

## **9. LO STATUS DI RIFUGIATO**

Qualora lo straniero giunga in Italia a causa di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per opinioni politiche (anche nel caso in cui vi sia il fondato e provato motivo di pericolo di persecuzioni in caso di ritorno in patria), è possibile richiedere all'autorità italiana il riconoscimento di un particolare status, quello di rifugiato (in base alla Convenzione di Ginevra).

Tale riconoscimento non opera se lo straniero è già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, oppure se proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza (che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra) e nel quale, pur avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non abbia richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Il riconoscimento non opera, inoltre, nel caso in cui lo straniero non possenga i requisiti personali relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico.

La richiesta va presentata all'Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell'ingresso in Italia (o all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera), mediante la compilazione di moduli già predisposti in cui di devono illustrare le motivazioni per le quali si domanda lo *status* di rifugiato e fornire ogni altra informazione o documentazione a sostegno dei motivi della richiesta; inoltre si deve allegare copia di valido documento di identificazione personale.

Questi uffici provvedono a svolgere un controllo formale della documentazione finalizzato al rilascio, da parte del Questore, di un permesso di soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territoriale competente.

Nel caso, invece, il cui lo straniero giunga senza documenti o siano necessarie verifiche, la questura disporrà il trattenimento per un breve periodo presso il Centro di identificazione.

La questura provvede, altresì, ad inoltrare la domanda alla competente *Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato*. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani). Questo procedimento, oltre a basarsi su una istruttoria documentale, prevede anche un'audizione dello straniero, il quale può farsi assistere da un'interprete. Entro un breve termine dall'audizione, la Commissione Territoriale decide sulla domanda. In caso di rigetto, questo organo, anche se non sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria, della durata di un anno, rinnovabile.

In caso di esito positivo, allo straniero sarà consegnato un tesserino attestante l'avvenuto riconoscimento dello status, nonché un documento personale che consentirà eventuali spostamenti all'estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto.

## **10. I MINORI STRANIERI**

I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "*superiore interesse del minore*".

L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le

attività delle amministrazioni interessate, è il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

I minori presenti in Italia possono essere: **“accompagnati”**, ossia minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti; oppure **“non accompagnati”**, nel caso di minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell'obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno.

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.

I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le prestazioni di base, come ad esempio le vaccinazioni.

**Ai minori stranieri “non accompagnati”** sono riconosciuti inoltre i diritti di **protezione e assistenza, tra cui il collocamento in luogo sicuro** del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all'Ente locale (in genere il Comune) la competenza a provvedervi.

Inoltre, vi è il diritto alla **apertura della tutela** per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale, oppure all'**affidamento del minore**, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità.

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni).

I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all'unità familiare, che a differenza dell'espulsione, non comporta il divieto di reingresso per 10 anni. Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età.

I minori stranieri non accompagnati per i quali sussiste il pericolo di subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo.

Al compimento della maggiore età (18 anni) i minori possono restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno, qualora vi siano le condizioni prescritte per gli stranieri adulti.

I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se sono entrati in Italia da almeno 3 anni (quindi prima del compimento dei 15 anni), se hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge. Infine, nel caso in cui essi frequentino corsi di studio, o svolgano attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o siano in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.

---

*Contributo dell'Università di Pavia, Dipartimento di Statistica e Economia  
Applicate, prof. G. Cordini, dott.ssa S. Castellazzi  
Progetto FIRB-MUR "Euromed Cooperation".*

---

*Nuova versione 16/07/2008*

*In corso di traduzione altre lingue*